

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI  
L U C C A**

**DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 44, DEL 07/06/2010**

OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione per l'attuazione dell'art. 2 comma 3, della legge 580/93 in materia di regolazione del mercato

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti, che disciplinano, tra l'altro le funzioni della Giunta;

Il Presidente comunica che , la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 25/02/2010 n. 23 di riforma delle Camere di Commercio, all'articolo 2 (compiti e funzioni), comma 3, prevede che le Camere nei cui registri delle imprese siano iscritte od annotate meno di 40.000 imprese, esercitino obbligatoriamente in forma associata le funzioni di cui alle lettere:

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;

h) predisposizione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci.

Il successivo comma 4 prevede che le Camere di Commercio possano avvalersi delle Unioni regionali per l'esercizio dei compiti e funzioni di cui all'articolo 2.

Considerato l'interesse manifestato dalle Camere di Commercio della Toscana a svolgere in comune le funzioni sopra richiamate, anche con il coinvolgimento dell'Unione regionale, allo scopo di realizzare un'azione più efficace ed

efficiente nell'interesse della fede pubblica e trasparenza delle transazioni commerciali, è stata elaborata dall'Unione Regionale una bozza di convenzione con la finalità di stabilire le azioni che i sottoscrittori porteranno avanti congiuntamente tra cui, più precisamente, la messa a disposizione del personale per lo svolgimento delle azioni previste; la formulazione di indirizzi; la definizione di una programmazione congiunta delle attività di controllo; la condivisione delle conoscenze ed esperienze; la formazione per il personale interno ed esterno impegnato; la comunicazione, informazione e promozione.

In base a questa convenzione le Camere aderenti si impegnano a garantire la copertura finanziaria necessaria e i relativi oneri saranno ripartiti in relazione ai costi diretti ed indiretti che ciascuna Camera sosterrà in relazione alle prestazioni effettuate a favore dell'/delle altra/e. Anche l'Unione regionale si impegna a garantire la copertura finanziaria per lo svolgimento delle attività a suo carico.

La convenzione avrà validità dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2012 e potrà essere rinnovata, previo accordo delle parti, per successive triennalità.

#### LA GIUNTA

- udito quanto riferito dal Presidente;
- vista lo schema di Convenzione per l'attuazione dell'art. 2 comma 3, della legge 580/93 in materia di regolazione del mercato
- ad unanimità di voti;

#### DELIBERA

1.- di approvare lo schema di convenzione in premessa illustrato dando mandato al Segretario Generale per la firma della convenzione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Roberto Camisi)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Claudio Guerrieri)